

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1047-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE AZZARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO VITTORINO)

alla Presidenza il 15 febbraio 1969

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua raggia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti di carattere sociale adottati dal Governo, in corrispondenza agli impegni programmatici assunti di fronte al Parlamento, comportano un problema di reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte.

Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, si propone di provvedere alla prescritta copertura di una parte delle somme necessarie alla applicazione dei provvedimenti pensionistici.

Il decreto-legge prevede l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti soggetti ad eguale trattamento fiscale da lire 11.990 a lire 13.295 per quintale, e i prezzi massimi di vendita della benzina saliranno correlativamente da lire 120 al litro per tipo « normale » a lire 130 al litro, per il tipo « super » rispettivamente da lire 130 a lire 140.

Il provvedimento ha un fondamento economico e uno morale. Quello economico consiste nel dare ad una spesa corrente una copertura con entrata corrente (il ricorso al mercato finanziario, ove indispensabile, è un espediente per provvedere alla spesa necessaria per il primo anno di applicazione dei provvedimenti, mentre tutta l'operazione finanziaria di copertura si protrae negli anni futuri ed è fondata esclusivamente sull'incremento delle entrate ordinarie previste dal provvedimento); quello morale consiste nel criterio di porre a carico — seppur attraverso una imposizione indiretta — delle categorie che più possono le esigenze di quelle meno abbienti.

Pur rendendoci conto che gli otto milioni di automobilisti potrebbero non gradire il lievissimo aumento che si aggiunge a quello effettuato negli scorsi anni per far fronte alle disastrose conseguenze di calamità naturali, che si sono abbattute sul nostro paese con inconsueta gravità, contiamo tuttavia sulla loro comprensione e su quella della comunità nazionale per le necessità e per i diritti delle classi meno abbienti. Nessuna preoccupazione sulle ripercussioni che il provvedimento produrrà nell'andamento della economia nazionale: in primo luogo perché il set-

tore toccato può assolvere l'aumento previsto, data la sua insignificanza rispetto alla quantità di consumo e alle prevedibili disponibilità dei consumatori, senza grossi scompensi per la domanda di beni di consumo, e poi perché i 100 miliardi circa di gettito annuo che si prevede possono ottenersi dall'applicazione del decreto-legge, non è ipotizzabile possano mettere in moto un meccanismo di tipo inflazionistico attraverso una lievitazione generale dei prezzi.

L'articolo 1 provvede all'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nelle misure sopra citate, mentre identico aumento viene apportato alle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e al petrolio diverso da quello lampante tenuto conto che, giusta l'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tali prodotti sono fiscalmente assimilati alla benzina.

Un aumento di lire 1.199 a lire 1.329,50 per quintale viene apportato all'imposta dovuta sui quantitativi di *jet fuel JP4*, destinati all'amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per motivi di perequazione del carico tributario vengono poi aumentate da lire 4.890 a lire 5.430 per quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravanti sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Con gli articoli 2 e 3 del provvedimento si assoggettano all'aumento anche i quantitativi, superiori ai venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento della imposta nella misura precedente e si stabiliscono sanzioni a carico degli inadempienti della denuncia dei quantitativi sopra previsti.

L'articolo 4, fugando ogni perplessità sulla presunta natura di « scopo » dell'aumento dell'imposta stabilito dal decreto-legge, precisa che le maggiori entrate provenienti dalla sua applicazione sono devolute all'erario dello Stato in attesa di destinazione.

Sul disegno di conversione la V Commissione bilancio ha espresso, in data 21 febbraio 1969, parere favorevole a maggioranza.

Il ricorso al decreto-legge è ampiamente ed ovviamente giustificato dalla necessità di

evitare ogni speculazione ed ogni sottrazione alla maggiore imposizione.

Per le ragioni sopradette si chiede la conversione del decreto-legge.

AZZARO, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

—
ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per auto-trazione.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

—
ARTICOLO UNICO.

Identico.